

REGOLAMENTO COR LOMBARDIA – COMPONENTE STUDENTI (Ed. 2024)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione, Composizione, Sede

Comma 1

Il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Lombardia (di seguito anche indicato come “CoR Lombardia” o semplicemente “CoR”), previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e disciplinato dal D.P.R. 29 novembre 2007 n. 268, è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base regionale.

Comma 2

Il CoR è composto dal Presidente di ciascuna Consulta Provinciale Studentesca - che in caso di sopraggiunti impedimenti è sostituito da un suo delegato, con precedenza il vicepresidente e segretario - dai Docenti Referenti per le Consulte presso gli UAT, dal Referente regionale per le Politiche Giovanili e dal Dirigente dell'Ufficio V dell'U.S.R per la Lombardia.

Comma 3

Il CoR ha sede in Milano, nei locali appositamente destinati dal Dirigente dell'Ufficio V dell'USR per tutte le attività.

Se ritenuto necessario, tutti gli organi possono riunirsi in qualsivoglia luogo al di fuori di quello istituzionale, oppure in modalità telematica a distanza.

Art. 2 – Finalità

Le finalità del CoR sono :

- I. Dare stabilità e visibilità al sistema delle Consulte a livello regionale.
- II. Pianificare interventi di formazione/informazione sui temi della partecipazione studentesca in ragione delle esigenze che emergono dai territori, in coerenza con le Linee guida Nazionali, seguendo le principali innovazioni normative e le Politiche Giovanili e Scolastiche definite dall'U.S.R.
- III. Favorire l'informazione sulle diverse forme di rappresentanza studentesca.
- IV. Nominare la componente studentesca dell'Organo di Garanzia Regionale per la scuola secondaria di II grado in seno alle cariche elettive delle Consulte Provinciali (Presidente, Vicepresidente, Segretario di ciascuna).
- V. Nominare la componente studentesca della Commissione territoriale per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, già Alternanza scuola-lavoro, di cui all'art.6 del D.L. 195/2017, in seno alle cariche elettive delle Consulte Provinciali (Presidente, Vicepresidente, Segretario di ciascuna).

Art. 3 – Autonomia

Il CoR è un organismo autonomo e autogestito dagli Studenti con il supporto dell'USR e persegue le sue finalità, i suoi progetti e le altre attività in modo libero ed indipendente, purché coerenti con le finalità formative istituzionali.

L'USR svolgerà una vigilanza attiva sull'operato del CoR, al fine di assicurarne la correttezza, la democraticità e il buon andamento.

Art. 4 – Indipendenza

È fatto divieto al CoR di finanziare, patrocinare, sponsorizzare, organizzare, sostenere, aderire a iniziative o manifestazioni il cui oggetto sia direttamente o indirettamente connesso all'attività di partiti o altre associazioni politiche.

È tuttavia consentito organizzare eventi che abbiano ad oggetto la trattazione di tematiche di attualità o di rilievo politico.

Art. 5 – Organi

Presidente Coordinatore

Vicepresidente Coordinatore, che Costituiscono il Direttivo.

TITOLO II

DEGLI ORGANI

CAPO I

DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

Art. 6 – Composizione e Funzioni

Comma 1

Nell'Assemblea Plenaria confluiscono tutti i componenti del CoR (Art. 1 Comma 2).

Comma 2

L'Assemblea formula proposte, esprime pareri, assume decisioni e delibera per la realizzazione di tutte le iniziative ed attività.

Art. 7 – Convocazione

Comma 1

La prima convocazione del CoR è tenuta obbligatoriamente in presenza entro il 30 del mese di novembre. Alla prima riunione partecipa il Presidente Coordinatore uscente o chi ne fa le veci, il quale illustra la "Relazione di fine mandato" contenente il resoconto delle attività svolte e in corso, gli obiettivi conseguiti e quelli ancora da conseguire.

Possono anche partecipare i Vicepresidenti e i Segretari di ciascuna Consulta Provinciale Studentesca, in qualità di soli uditori.

Comma 2

L'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del giorno, deve essere inviato ai Componenti, via e-mail, con preavviso di almeno 5 giorni per le convocazioni ordinarie e 48 ore per quelle urgenti.

Eventuali modifiche all'ODG possono essere inviate entro 72 ore dall'inizio dell'Assemblea.

Comma 3

L'Assemblea Plenaria è convocata dal Direttore Generale dell'USR Lombardia o dal Dirigente dell'Ufficio V "Ordinamenti scolastici e politiche degli studenti", o dal Presidente Coordinatore.

Il Coordinamento può altresì essere convocato sotto richiesta di almeno 1/3 dei Membri Presidenti delle CC.PP.SS.

Art. 8 – Deliberazioni

1. Hanno diritto di voto solo i Presidenti delle Consulte Provinciali o i loro delegati, presenti in Assemblea.
2. Le delibere del CoR sono valide quando alle votazioni partecipa il 50% +1 (numero legale) dei membri aventi diritto. In caso di parità il voto del Presidente Coordinatore è da considerarsi doppio.

3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del CoR, e, ove pronunciate, non vengono tenute in considerazione.

4. Il CoR vota a scrutinio palese (per alzata di mano), per appello nominale o a scrutinio segreto (se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto).

5. Dalle votazioni per alzata di mano e per appello nominale vengono riportati nel verbale gli esiti nominali e numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di scrutinio segreto.

Prima dell'apertura delle votazioni, gli aventi diritto al voto hanno il diritto di anticipare la propria intenzione di voto, esplicitando le motivazioni.

7. In caso di votazione per appello nominale, il Presidente Coordinatore, dopo aver indicato il significato del "favorevole" e del "contrario", comincia la chiama dei membri in ordine alfabetico.

8. Il Presidente Coordinatore proclama, infine, l'esito della votazione.

CAPO II

DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE COORDINATORE

Art. 9 – Funzioni del Presidente e del Vicepresidente Coordinatore

Comma 1

Il Presidente Coordinatore rappresenta il CoR in tutte le occasioni ufficiali. Il suo comportamento, sempre corretto ed integerrimo, deve corrispondere alle caratteristiche di imparzialità politica e di assoluta indipendenza nell'azione rispetto a partiti e sindacati di ogni ordine.

In applicazione delle norme dello Statuto, il Presidente presiede le sedute dell'Assemblea, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, stabilisce l'ordine della votazione e ne annuncia il risultato, regola e coordina le attività del CoR facendo osservare il regolamento.

Comma 2

in caso di suo impedimento, il presidente coordinatore delegherà il vicecoordinatore e, in assenza di quest'ultimo, un altro membro del CoR.

Art. 10 – Elezioni del coordinatore e del Vicecoordinatore

Comma 1

In occasione della prima seduta dell'Assemblea, presieduta dal Referente regionale per le Politiche Giovanili e dal Presidente Coordinatore uscente, si procede all'elezione del nuovo Presidente dell'Organo.

Affinché l'elezione sia valida è necessario che siano presenti il 50% +1 (numero legale) dei componenti del CoR aventi diritto di voto.

Comma 2

Prima di procedere con la votazione ogni candidato illustra il suo programma all'Assemblea per un tempo non superiore a cinque minuti.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta durante il primo scrutinio, o in caso di parità di voti si procede a ballottaggio. Qualora il risultato si ripeta per due volte consecutive si procede per sorteggio.

L'eletto rimane in carica per due anni, salvi i casi di decadenza previsti per norma.

Comma 3

Il Vicecoordinatore è eletto secondo le medesime modalità del coordinatore regionale sopracitate

Comma 4

Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento del CoR.

In caso di dimissioni o di decadimento, vengono indette delle nuove elezioni che devono eleggere il sostituto entro e non oltre 30 giorni.

CAPO III

DEL SEGRETARIO

Art. 11 – Funzioni del Segretario

Il Segretario effettua e sovrintende la redazione del processo verbale delle riunioni e tiene nota dei rappresentanti iscritti a parlare; dà lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato.

Il Segretario avrà cura di trasmettere il verbale, al Docente coordinatore regionale entro 20 giorni a decorrere dalla data della riunione.

In caso di assenza, viene delegato un presidente di una CPS individuato tra i membri presenti, previa acquisizione di disponibilità.

Art. 12 – Elezioni del Segretario

L'elezione del Segretario avviene durante la prima seduta dell'Assemblea e secondo l'Art. 10 Comma 2.

TITOLO III

DOCENTE COORDINATORE REGIONALE

Art. 13 – Docente Coordinatore regionale

Il Docente Coordinatore regionale è il principale tramite tra il CoR e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Collabora con l'Assemblea per garantire e assicurarne le funzionalità operative e partecipa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, a tutte le riunioni e attività della CoR.

Interviene sempre attraverso apposita autorizzazione del Coordinatore, nel rispetto dell'ordinato svolgimento delle sedute. Assicura la continuità del CoR e non esercita diritto di voto.

TITOLO IV

GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 14 - Incompatibilità

Tutti i membri del CoR sono incompatibili con qualsiasi incarico di rappresentanza in partiti, associazioni politiche o sindacali.

Art. 15 - Sanzioni disciplinari

Comma 1.

Il Coordinatore provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Comma 2

Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Coordinatore effettua un richiamo all'ordine. Il membro richiamato darà spiegazione all'Assemblea alla fine della seduta, a seguito di tali spiegazioni il Coordinatore può disporre la revoca del richiamo. Se esso non viene revocato, viene inserito nel processo verbale.

Comma 3.

Qualora il membro richiamato persista nel suo comportamento, il Coordinatore dispone l'espulsione dall'aula per il resto della riunione. Se questi si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Il Presidente al termine della seduta relaziona in forma scritta quanto accaduto al Dirigente dell'Ufficio V - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti - e al professore referente del membro sanzionato che valuterà entro 15 giorni la sanzione da irrogare e il seguito di competenza.

Art. 16 - Mozione di Sfiducia

Comma 1

I membri del Direttivo possono essere destituiti dall'incarico mediante una Mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno un terzo dei membri e approvata dall'Assemblea con maggioranza assoluta (50% + 1) degli aventi diritto al voto. La Mozione deve essere redatta per iscritto, includere le motivazioni e, se disponibili, eventuali prove a sostegno. Essa deve essere inviata tramite e-mail all'Ufficio V, che, dopo aver preso atto e verificato la validità, avvierà le procedure appropriate. Un'Assemblea straordinaria sarà convocata entro 15 giorni dalla ricezione della mozione per discutere e votare su di essa.

Art. 17 - Dimissioni

I membri del Direttivo possono rassegnare le dimissioni al Docente referente dell'Ufficio V, il quale ha l'obbligo di accettarle entro e non oltre cinque giorni dalla presentazione di queste.

Un'assemblea straordinaria sarà convocata entro 30 giorni dalla ricezione delle dimissioni per aggiornare il Direttivo.

Art. 18 - Attività e spese di rappresentanza

Le attività e spese di rappresentanza sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 19 - Modifica del regolamento

Comma 1

La richiesta di modifica del presente regolamento deve essere presentata da almeno un terzo dei membri.

Comma 2

Il presente regolamento può essere modificato in ogni sua parte dal CoR con maggioranza assoluta dei votanti. La proposta di modifica deve essere inviata, via mail, all'Ufficio V che provvederà a ratificarla e successivamente inoltrarla a tutti i membri del CoR per sottoporla a votazione definitiva.